

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTOBRE 2012

(proposta dalla G.C. 16 ottobre 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - MARRONE Maurizio - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICHE PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

In conformità all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012 (mecc. 2012 02233/013) esecutiva dal 10 luglio 2012, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che ha recepito e dato attuazione alle disposizioni che il Comune ritiene utili e necessarie sia per chiarire e precisare la portata di alcune norme legislative sia per introdurre nuove disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con la Legge 214/2011, la suddetta deliberazione è stata inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Alla luce sia delle osservazioni presentate dal Ministero sia delle problematiche emerse nei primi mesi di applicazione del Regolamento dell'Imposta, nonché per ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini, si rendono necessarie le modifiche di seguito illustrate.

Per facilità di comprensione, viene allegato alla presente (allegato 1), il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a lato (colonna di destra) quello di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso, sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

Con nota prot. n. 15639 del 5 settembre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze ha fatto rilevare che l'articolo 2 (Esenzioni) non è coerente con le norme di legge che disciplinano l'imposta.

La formulazione del suddetto articolo è la seguente:

"Articolo 2 - Esenzioni

1. L'esenzione dall'imposta, prevista per gli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, articolo 7, comma 1, lettera i), si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per attività svolte con modalità non commerciali, siano posseduti da Enti non commerciali, pubblici o privati, ovvero enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate.
2. L'esenzione si applica anche nel caso in cui il possessore e l'utilizzatore siano soggetti di cui al comma 1, anche diversi, a condizione che l'utilizzo dell'immobile avvenga a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato.".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha innanzitutto rilevato che tale norma regolamentare deve essere modificata nella parte in cui limita l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai soli

fabbricati.

Infatti nell'esercizio dell'autonomia regolamentare generale di cui al predetto articolo 52 il Comune non può escludere o limitare l'applicazione di ipotesi di esenzione previste dalla legge, come nel caso in disamina, in quanto in tal modo andrebbe ad incidere sulla definizione delle fattispecie imponibili e sulla individuazione dei soggetti passivi, travalicando i limiti posti dalla norma statale in questione.

In secondo luogo è stato evidenziato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere riconosciuta solo a favore dell'ente non commerciale possessore del fabbricato, che ne faccia direttamente uso per lo svolgimento delle attività elencate nella medesima lettera i). Tale posizione è stata, tra l'altro, affermata anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 28160 del 26 novembre 2008, nella quale si ribadisce che l'esenzione dall'imposta prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti in questione esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta.

La materia rimane quindi disciplinata dalla Legge vigente (Legge 214/2012).

Alla luce delle problematiche emerse nei primi mesi di applicazione del Regolamento, si è manifestata la necessità di modificare l'articolo 4 (Agevolazioni) nella parte in cui, al comma 4, si stabiliscono le condizioni per poter usufruire della riduzione del 50 % della base imponibile, in ordine allo stato di inagibilità degli immobili. La modifica che si propone ha lo scopo di definire con più chiarezza le condizioni ed i limiti del concetto di inagibilità/inabilità, semplificando l'adempimento tributario dei contribuenti interessati, attraverso l'indicazione dettagliata dei casi in cui sussiste la suddetta condizione e la descrizione esemplificativa delle ipotesi in cui la stessa non si realizza ed eliminando l'obbligo di presentazione della perizia.

Infine, per le stesse motivazioni e con lo stesso scopo, si propone la modifica dell'articolo 8 (Versamenti dei contitolari) inserendo delle direttive per il pagamento dell'imposta in determinate situazioni non esplicitate dalla norma. In particolare si fa riferimento alle fattispecie dell'eredità giacente ed al versamento dell'imposta da parte degli amministratori condominiali.

Si premette che, in ambito ICI, si era da sempre instaurata la prassi che in caso di eredità giacente (periodo intercorrente fra l'apertura della successione e l'accettazione dei chiamati all'eredità) l'imposta era versata dal curatore dell'eredità.

Allo stesso modo, con riferimento all'imposta dovuta per le parti condominiali degli edifici, in mancanza di disposizione di legge (il D.Lgs. 504/1992, articolo 10, comma 4 prevede, a carico dell'amministratore, unicamente l'obbligo della dichiarazione), in base ad una consuetudine affermata in materia di ICI, il versamento veniva effettuato dall'amministratore condominiale.

Pertanto le modifiche regolamentari intendono recepire le consuetudini appena descritte e prevedere delle specifiche disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento, la presente deliberazione di variazione di Regolamento è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, a tutte le Circoscrizioni.

I pareri, richiesti con la procedura prevista dall'articolo 44 secondo comma, in data 18 ottobre 2012, hanno dato i seguenti esiti:

- la Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.);
- le Circoscrizioni 3, 5, 6, 7 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto);
- le Circoscrizioni 1, 2, 4, 10 si sono espresse favorevolmente sul provvedimento in modo non formale con le note allegate (all. 3-6 - nn.);

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto che ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e tali regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 13 comma 1, della Legge 214/2011, che ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 e le modifiche degli articoli 4 ed 8 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, nella Città di Torino allegato alla deliberazione n. ord. 85 del Consiglio Comunale (2012 02233/013) illustrata nel quadro sinottico allegato al presente atto (all. 1 - n.);
- 2) di dare atto che saranno richiesti i pareri delle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
- 3) di dare atto che la variazione del Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione in via sperimentale, dell'Imposta Municipale Propria;

- 4) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 212/2010, articolo 10, comma 2 non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori ai contribuenti che conformandosi alle indicazioni contenute nel regolamento abbiano versato l'acconto ed il saldo in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI
PERSONALE E PATRIMONIO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO IMU-ICI
F.to Togliatto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tormoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
il Sindaco Fassino Piero, Sbriglio Giuseppe

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 26

VOTANTI 24

ASTENUTI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Alunno Guido Maria, il Sindaco Fassino Piero

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
